

**SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE CONCERNENTE
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL
CONSEGUIMENTO E IL MANTENIMENTO DEL TITOLO DI
AVVOCATO SPECIALISTA.**

(Atto del Governo n. 113)

L'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, di riforma della professione forense ha stabilito che alla sua attuazione si provveda mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore (quindi, dal 2 febbraio 2013).

Uno dei regolamenti attuativi, inerente la disciplina inerente le modalità attraverso le quali è possibile per un avvocato ottenere ed indicare il titolo di specialista, è previsto dall'articolo 9 della legge 247 del 2012.

Per conseguire il titolo di specialista, l'articolo 9 richiede che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- esito positivo da parte dell'avvocato di percorsi formativi almeno biennali organizzati dal Consiglio nazionale forense (CNF) presso le facoltà di giurisprudenza
- comprovata esperienza dell'avvocato nel settore di specializzazione; quest'ultima, oltre che da un'anzianità ininterrotta di iscrizione all'albo di almeno 8 anni, deriva da un esercizio assiduo, prevalente e continuativo dell'attività forense (la cui valutazione esclusiva spetta al CNF) in uno dei settori di specializzazione negli ultimi 5 anni.

Spetta esclusivamente al CNF attribuire o revocare il titolo di specialista che, comunque, non comporta riserva di attività professionale.

In base all'articolo 9, gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 247 abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

Il regolamento è adottato entro 2 anni dalla data dell'entrata in vigore della legge 247/2012 (quindi, entro il 2 febbraio 2015), previo parere del Consiglio nazionale forense e del Consiglio di Stato.

Lo schema di decreto ministeriale in esame (AG 113) attua, in particolare, le previsioni dell'art. 9 della legge professionale forense (L. 247/2012) dettando le disposizioni regolamentari che disciplinano il conseguimento del titolo di avvocato specialista, il suo mantenimento, le ipotesi di revoca del titolo.

Sul provvedimento in esame hanno espresso parere il CNF in data 16 luglio 2014 e il Consiglio di Stato (ex art. 17, comma 4, L. 400/1988) il 28 agosto 2014.

Lo schema di regolamento è composto di 15 articoli, suddivisi in 5 titoli.

Il titolo I (Disposizioni generali), oltre all'oggetto del regolamento (**articolo 1**), prevede, **all'articolo 2**, la definizione dell'avvocato specialista quale avvocato che ha acquisito il titolo in una delle aree di specializzazione previste dall'articolo 3 (e indicate nell'allegata tabella A).

Le aree di specializzazione previste (la Tabella A precisa anche i rispettivi ambiti di competenza per materia) sono 14.

L'elenco delle aree può essere modificato e aggiornato con DM Giustizia, su proposta motivata del CNF; sulla proposta debbono essere sentiti i consigli dell'ordine e le associazioni forensi più rappresentative (articolo 4).

L'articolo 3 esplicita chiaramente che la specializzazione può essere conseguita in una sola delle aree di cui alla tabella A.

Il titolo di avvocato specialista viene conferito dal Consiglio nazionale forense (articolo 2): all'esito di uno specifico percorso formativo biennale; sulla base della comprovata esperienza professionale maturata nell'area di specializzazione.

I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca tramite apposite convenzioni stipulate con il CNF o con gli ordini forensi (articolo 7).

L'articolo 7 dello schema di regolamento prevede poi che le convenzioni debbano prevedere l'istituzione di un comitato scientifico e uno di gestione.

Il comitato scientifico - composto da 6 membri di cui 3 di nomina universitaria (a cui deve appartenere il coordinatore) - provvede al programma del corso di specializzazione, ad individuare le materie oggetto del corso e i relativi docenti nonché a determinare le ore assegnate a ciascun docente. I docenti sono scelti soltanto tra professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, magistrati dopo la terza valutazione (quindi dopo 12 anni di carriera) e, per limitate materie non giuridiche, esperti con esperienza almeno decennale nell'area interessata.

Il comitato di gestione – composto da 5 membri, di cui 3 nominati, a seconda delle parti della convenzione, dal CNF, dagli ordini degli avvocati o dalle associazioni specialistiche – nomina i docenti del corso proposti dal comitato scientifico (il coordinatore o direttore del comitato è espressione dei suddetti enti) determina la quota di iscrizione (che dovrà coprire le sole spese di gestione totale del corso) e cura l'organizzazione dei corsi assumendo tutte le determinazioni al riguardo.

L'art. 7 prevede anche la possibilità di svolgimento dei corsi a distanza con modalità telematiche.

La durata dei corsi è almeno biennale mentre quella didattica deve prevedere almeno 200 ore di cui almeno 150 di didattica frontale; l'obbligo di frequenza di quest'ultima è di almeno 2/3 (100 ore).

Alla fine di ogni anno di corso almeno una prova scritta e una orale dovrà accertare la preparazione del candidato; la valutazione spetta ad una commissione nominata dal comitato di gestione e composta per almeno 2/3 da non docenti del corso ma appartenente alle stesse categorie professionali all'interno delle quali è scelto il corpo docente.

La comprovata esperienza professionale è la seconda ed alternativa modalità attraverso cui si può conseguire il titolo di avvocato specialista (art. 8) e può essere esclusivamente dimostrata:

a) a seguito della maturazione di almeno 8 anni di anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni;

b) a seguito dell'esercizio, negli ultimi 5 anni, della professione in modo assiduo, prevalente e continuativo in una delle aree di specializzazione previste dalla tab. A .

L'articolo 8 ne prevede la dimostrazione mediante la produzione di documentazione, di natura giudiziale o stragiudiziale relativa ad almeno 50 incarichi professionali all'anno nell'area in questione.

Si tratta, evidentemente, di due requisiti - quelli di cui alle lettere a) e b) - non alternativi ma che vanno entrambi soddisfatti. La disciplina dell'art. 8 appare, poi, integrata da quella dell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto in esame che, in caso di richiesta del titolo sulla base della comprovata esperienza, prevede che il CNF - se non ritiene sufficiente la documentazione prodotta - possa sottoporre a colloquio "tecnico" l'avvocato nelle materie inerenti l'area di specializzazione.

Commette illecito disciplinare l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito (art. 2, comma 3, dello schema in esame).

Il **titolo II** (Conseguimento del titolo, artt. 6-8), oltre agli illustrati articoli 7 (percorsi formativi) e 8 (comprovata esperienza) detta disposizioni comuni (articolo 6) di carattere procedurale inerenti all'iter per ottenere il titolo di specialista. Potrà fare domanda al CNF, tramite il suo consiglio dell'ordine, l'avvocato che:

- ha frequentato con esito positivo uno dei corsi di specializzazione o che ha maturato la comprovata esperienza nell'area professionale;

- non ha subito sanzioni disciplinari definitive per violazione del dovere di competenza o aggiornamento professionale (sul punto, il parere del Consiglio di Stato invita ad ancorare la disposizione a un sistema fondato sulla graduazione della sanzione e sulla eventuale recidiva della condotta; il CNF propone invece di precisare che si tratta di sanzioni disciplinari definitive di carattere interdittivo);

- non ha subito la revoca del titolo di specialista nel biennio precedente.

Ribadendo il principio dell'unicità del titolo di specialista, l'art. 6 prevede la possibile rinuncia al titolo già conseguito in una delle aree per fare domanda di conseguimento del titolo di specialista in una diversa area. L'eventuale rigetto

della domanda da parte del CNF non può prescindere da una precedente audizione dell'avvocato istante.

Il CNF comunica all'avvocato e al consiglio dell'ordine territoriale l'accoglimento della domanda. Ai consigli è, infatti, affidato il compito di formare ed aggiornare gli elenchi degli avvocati specialisti nelle diverse aree; tale elenchi sono resi consultabili al pubblico per via telematica (articolo 5). L'iscrizione nell'elenco attesta il conseguimento del titolo di specialista (art. 6, comma 7).

Il **titolo III** (artt. 9-11) riguarda gli oneri in capo all'avvocato ai fini del mantenimento del titolo di specialista. L'articolo 9 pone in capo all'avvocato, ogni 3 anni dall'iscrizione nell'elenco, specifici obblighi di formazione permanente nella sua area di specializzazione.

A tal fine, lo specialista deve documentare al suo consiglio dell'ordine la frequenza continua e proficua a scuole o corsi di alta formazione organizzati dal CNF e dai consigli dell'ordine, (articolo 10); per mantenere il titolo, l'avvocato deve acquisire almeno 75 crediti nel triennio e comunque almeno 25 per ogni anno.

In via alternativa, l'iscrizione può altresì essere mantenuta dimostrando, nel triennio, l'esercizio in modo assiduo, prevalente e continuativo della professione nell'area di specializzazione tramite produzione della documentazione giudiziale e stragiudiziale relativa alla "comprovata esperienza" professionale nel settore, di cui all'art. 8 del regolamento; quindi - come per il conseguimento del titolo - anche per il suo mantenimento sono richiesti 50 incarichi professionali (in tal caso, per ognuno dei 3 anni) (articolo 11).

Il citato art. 9 stabilisce che il consiglio dell'ordine, se non deve comunicare il mancato deposito, trasmette al CNF la dichiarazione (di cui all'art. 9) o la documentazione (di cui all'art. 10) fornendo un suo parere non vincolante.

Il **titolo IV** è formato di un solo articolo (art. 12) dedicato ai casi di revoca del titolo di specialista. Oltre che nel citato caso di mancata produzione al consiglio dell'ordine di appartenenza della dichiarazione che attesta l'aggiornamento professionale specialistico o della documentazione sull'esercizio continuativo della professione nell'area specialistica, il titolo di specialista può essere revocato se viene irrogata una sanzione disciplinare per violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale. Il procedimento di revoca può essere avviato dal CNF, anche autonomamente, per grave e comprovata carenza nelle competenze inerenti l'area di specializzazione. La revoca – che deve, in ogni caso, essere preceduta dall'audizione dell'avvocato da parte del CNF – è comunicata al consiglio dell'ordine territoriale ai fini della cancellazione dall'elenco degli specialisti.

L'avvocato cui sia stato revocato il titolo in un'area di specializzazione può conseguirlo nuovamente. La nuova domanda non può, tuttavia, essere avanzata se non siano trascorsi 2 anni dalla data di revoca.

Il **titolo V** (artt. 13-15) detta le disposizioni finali del regolamento. E', anzitutto, prevista (articolo 13), la possibile delega delle funzioni del CNF ad uno speciale

comitato che, costituito da 5 membri, elegge un suo presidente e può delegare un componente alle funzioni istruttorie.

Infine, gli articoli 14 e 15 riguardano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria del regolamento e la sua entrata in vigore, che avrà luogo decorsi 60 gg. dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.